COMUNE DI
Bregaglia

Regolamento di polizia comunale

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA COMUNALE DEL 28 APRILE 2011

REVISIONE PARZIALE 2026
(ARTICOLO 7, CAPOVERSO 2 E SEGUENTI)
APPROVATA DALL'ASSEMBLEA COMUNALE DEL 27 AGOSTO 2026

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Scopo
Art. 2 Parità dei sessi
Art. 3 Organizzazione
Art. 4 Verifica dell'identità

II. SICUREZZA PUBBLICA
Art. 5 Dispositivi di sicurezza e segnalazioni
Art. 6 Sgombero neve e ghiaccio
Art. 7 Fuochi all'aperto e fuochi d'artificio

III. AMBIENTE E ORDINE PUBBLICO
Art. 8 Protezione del suolo pubblico
Art. 9 Taglio di rami e arbusti
Art. 10 Uso del terreno pubblico
Art. 11 Divieto di campeggio

IV. CIRCOLAZIONE E POLIZIA STRADALE
Art. 12 Regolamentazione del traffico
Art. 13 Veicoli parcheggiati irregolarmente

V. CUSTODIA DI ANIMALI
Art. 14 Concetto di base
Art. 15 Custodia dei cani

VI. EMISSIONI FONICHE, LUMINOSE E ALTRE
Art. 16 Quiete pubblica
Art. 17 Emissioni foniche
Art. 18 Emissioni luminose
Art. 19 Letame e compostaggio

VII. POLIZIA RURALE
Art. 20 Transito nei prati
Art. 21 Zone di protezione del bosco e della selvaggina

VIII. DISPOSIZIONI PENALI
Art. 22 Disposizioni penali
Art. 23 Multe disciplinari

IX. TASSE DI PROCEDURA E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 Spese di procedura
Art. 25 Esecuzione
Art. 26 Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI POLIZIA COMUNALE

Base legale del presente regolamento sono l'art. 79 della Costituzione cantonale e l'art. 4 lett. b della Costituzione del Comune di Bregaglia

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

[1]Il presente regolamento completa la legislazione federale e cantonale sul mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici sul territorio del Comune di Bregaglia.

Art. 2 Parità dei sessi

[1]I termini che designano persone, funzioni o professioni si riferiscono sempre ad ambo i sessi.

Art. 3 Organizzazione

[1]L'autorità superiore di polizia è il Municipio. Esso esercita la sorveglianza sull'organo di polizia. Il Municipio può affidare l'esecuzione dei compiti generali o di compiti parziali di polizia a vigili comunali, altri impiegati comunali come pure ad istituzioni pubbliche o private.

Art. 4 Verifica dell'identità

[1]Le persone incaricate di eseguire un mandato sono autorizzate a verificare l'identità di una persona qualora il caso lo richieda.

II. SICUREZZA PUBBLICA

Art. 5 Dispositivi di sicurezza e segnalazioni

[1]È proibito spostare dispositivi di sicurezza, barriere di deviazione e segnali di ogni genere; è inoltre vietato scoperchiare tombini, vasche di raccolta, canali e qualsiasi apertura nel terreno.

Art. 6 Sgombero di neve e ghiaccio

[1]I tetti con spioventi o cornicioni che corrono lungo strade o piazze pubbliche vanno muniti, in caso di bisogno, di dispositivi che ritengono la neve. Le lastre di ghiaccio e le placche di neve sospese devono venir eliminate dal proprietario dell'edificio.

[2]Il proprietario è responsabile che grondaie, scoli e simili non provochino formazione di ghiaccio sul terreno pubblico.

[3]È proibito depositare neve sui passaggi sgomberati come pure lasciare altri materiali sul suolo pubblico. È unicamente ammesso depositare modiche quantità di neve su quella già ammucchiata dagli operai comunali.

[4]Se una violazione delle norme presenti comporta ulteriori spese, il Comune le può addebitare al proprietario del fondo o a chi le ha causate.

Art. 7 Fuochi all'aperto e fuochi d'artificio

[1]Il Municipio è autorizzato a limitare o proibire i fuochi all'aperto per un determinato periodo.

[2]Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di articoli pirotecnici (fuochi d'artificio) ai sensi della legge federale sulle sostanze esplosive. Non vengono concesse deroghe.

[3]È escluso dal divieto l'uso di fuochi d'artificio con effetti minimi (rumore, emissioni di fumo, ecc.) e in piccole quantità, quali fuochi d'artificio da tavolo, stelle filanti, fuochi bengalesi e simili.

[4]Qualora le circostanze lo richiedano, il Municipio può limitare o vietare temporaneamente e in via generale l'accensione di fuochi all'aperto e l'uso di tutti i fuochi d'artificio mediante un provvedimento generale.

III. AMBIENTE E ORDINE PUBBLICO

Art. 8 Protezione del suolo pubblico

[1]È proibito danneggiare beni pubblici, lordarli, farne uso improprio o modificarli per altri scopi. Ad eventuali manomissioni o inquinamenti va immediatamente rimediato.

[2]Sul terreno pubblico come pure su quello appartenente a terzi è proibito:
- depositare o gettare rifiuti di ogni genere;
- fare i propri bisogni all'aperto nei centri abitati.

Art. 9 Taglio di rami e arbusti

[1]Gli arbusti e i rami d'albero che invadono i margini delle strade o dei marciapiedi devono essere tagliati dal proprietario.

Art. 10 Uso del terreno pubblico

[1]Per qualsiasi utilizzazione del terreno pubblico che oltrepassi la sua normale funzione va richiesta l'autorizzazione al Municipio.
Questo riguarda in modo particolare:
a) le manifestazioni, i cortei e gli avvenimenti festivi
b) le bancarelle di vendita, gli stand di informazioni e le installazioni pubblicitarie
c) l'offerta di merci e servizi
d) concerti e altre manifestazioni culturali all'aperto

[2]Le utilizzazioni speciali del terreno pubblico sono generalmente sottoposte ad una tassa fino a Fr. 200.- al giorno. In casi particolari decide il Municipio.

Art. 11 Divieto di campeggio

[1]All'infuori delle zone riservate a questo scopo (campeggi, zone camper), sul terreno comunale è proibito campeggiare come pure posteggiare la vettura a scopo di pernottamento. Su richiesta il Municipio può concedere una deroga.

IV. CIRCOLAZIONE E POLIZIA STRADALE

Art. 12 Regolamentazione del traffico

[1]La regolamentazione e la segnalazione del traffico locale nei limiti previsti dalla legge superiore è di competenza del Municipio.

Art. 13 Veicoli parcheggiati irregolarmente

[1]La polizia è autorizzata a far rimuovere vetture posteggiate in modo da intralciare o rendere pericoloso il traffico ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) oppure da ostacolare lo sgombero della neve. Se il conducente non è reperibile in tempo utile, il trasporto della vettura, come pure la tassa di rimozione, va a suo carico.

[2]A seconda del dispendio del personale la tassa di rimozione ammonta da Fr. 200.- a Fr. 300.-. Alla tassa di rimozione si aggiungono i costi del trasporto.

V. CUSTODIA DI ANIMALI

Art. 14 Concetto di base

[1]Tutti gli animali vanno custoditi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali oppure cose e da non infastidire con eccessivi rumori, cattivi odori o altri disturbi.

Art. 15 Custodia dei cani

[1]Il possesso di un cane, il cambiamento di proprietario come pure la morte di un cane vanno annunciati al Comune entro 10 giorni.

[2]È vietato lasciar vagare liberamente un cane incustodito nel territorio comunale. Fanno eccezione, quando sono in servizio, i cani da protezione delle greggi, i cani da caccia e i cani da soccorso. Nei centri abitati tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio.

[3]Su sentieri, strade e terreni coltivati di tutto il territorio comunale, gli escrementi dei cani vanno immediatamente raccolti e deposti negli appositi contenitori.

VI. EMISSIONI FONICHE, LUMINOSE E ALTRE

Art. 16 Quiete pubblica

[1]Dalle ore 24.00 alle 06.00 vige la quiete notturna. In questo periodo bisogna astenersi dal causare rumori che disturbino il sonno e la quiete pubblica.

[2]Durante il giorno sono da evitare quei disturbi gravi ai quali si può ovviare mediante dei provvedimenti ragionevoli o con un comportamento premuroso.

Art. 17 Emissioni foniche

[1]Nelle ore di quiete notturna sono proibiti i rumori all'aperto, quali canti, musiche, schiamazzi, urla ecc. come pure l'uso di apparecchi fonici, altoparlanti, megafoni, sirene e simili. Il Municipio può concedere delle deroghe.

[2]Non è inoltre mai permesso, sia all'aperto che all'interno degli edifici, disturbare o importunare terze persone con un comportamento sconsideratamente rumoroso.

Art. 18 Emissioni luminose

[1]Il Municipio è autorizzato a limitare o vietare emissioni luminose che risultino di disturbo per l'interesse pubblico o privato. In particolare ogni genere di illuminazione natalizia è permessa unicamente fra il 15 novembre e il 31 gennaio. In seguito gli impianti vanno spenti.

[2]Per rischiarare o illuminare a scopo pubblicitario edifici, facciate, parchi, giardini, strade, piazze e simili occorre il permesso in ottemperanza alla legge edilizia comunale.

Art. 19 Letame e compostaggio

[1]Depositi di letame e impianti di compostaggio sono da sistemare e intrattenere in modo da non provocare odori nauseabondi o urtare il comune senso estetico.

VII. POLIZIA RURALE

Art. 20 Transito nei prati

[1]Durante il periodo di attività vegetativa è proibito transitare nei prati e calpestare l'erba.

Art. 21 Zone di protezione del bosco e della selvaggina

[1]Il mancato rispetto delle zone di protezione del bosco e della selvaggina può comportare una multa disciplinare ai sensi dell'art. 45 della legge d'applicazione del codice di diritto processuale penale (LACCP).

VIII. DISPOSIZIONI PENALI

Art. 22 Disposizioni penali

[1]Le violazioni del presente regolamento o delle norme e decreti fondati su quest'ultimo vengono punite dal Municipio in una procedura penale amministrativa ordinaria, sotto riserva dell'art. 22 cpv. 2 e dell'art. 23, con multe fino a Fr. 10'000.-.

[2]Restano riservati tutti i casi contemplati dal diritto cantonale e federale.

Art. 23 Multe disciplinari

[1]Le infrazioni alle norme o ai divieti fondati sul presente regolamento saranno punite, in osservanza delle disposizioni dell'art. 45 ss. della legge d'applicazione del codice di diritto processuale penale (LACPP), con multe disciplinari fino a Fr. 500.-.

[2]Il Municipio emana un relativo elenco delle multe disciplinari.

[3]Possono infliggere multe disciplinari le persone autorizzate ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

[4]Nel quadro della procedura di multa disciplinare, i precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerati. L'autore va informato sul suo diritto di fare opposizione alla procedura di multa disciplinare.

[5]Con il pagamento dell'importo entro 30 giorni, la multa cresce in giudicato. Se il destinatario della multa si oppone alla procedura oppure non paga l'importo entro il termine dovuto, il caso viene trasmesso al Municipio. Questo delibera allora su di un'eventuale multa in una procedura ordinaria (Art. 22 cpv. 1). Il Municipio non è vincolato dall'elenco delle multe disciplinari.

[6]Se l'autore della contravvenzione non ha il domicilio in Svizzera e non paga la multa sul posto, deve assicurare la somma con un deposito adeguato.

IX. TASSE DI PROCEDURA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Spese di procedura

[1]Per le spese di procedura ai sensi del presente regolamento si riscuote di norma una tassa da Fr. 50.- a Fr. 250.-. Per procedure più estese o nel caso insorgano difficoltà particolari, la tassa può essere aumentata fino a Fr. 800.-.

[2]Alle tasse si aggiungono le spese per le prestazioni di perizia o di consulenza da parte di specialisti esterni come pure le spese amministrative.

Art. 25 Esecuzione

[1]In caso di necessità il Municipio è autorizzato ad emanare norme esecutive.

Art. 26 Entrata in vigore

[1]Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea comunale del 28 aprile 2011.

[2]La revisione parziale del presente regolamento, approvata dall'Assemblea comunale del 27 agosto 2026, entra in vigore il 1° ottobre 2026.

Il sindaco:

Fernando Giovanoli

COMUNE DI BREGAGLIA

La segretaria comunale:

Giulia Giovanoli